

D.D.S. n. 41/SRB



Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
Settore 5°
Rifiuti e Bonifiche
Al Direttore

- VISTO L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, relativo all'istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.P. Reg. n. 1/U.S. del 28 febbraio 2006, con il quale è stata avviata la costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.D.G. n. 226 del 12 aprile 2007, con il quale è stato nominato il Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 -Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, e successive modifiche ed integrazioni-;
- VISTO il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche ed integrazioni ed il D.M. 12 giugno 2002, n. 161, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di recupero di rifiuti pericolosi;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 20/09/2002, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
- VISTO il Decreto Ministero Ambiente 25 Settembre 2007, n. 185 di "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. (GU n. 257 del 5-11-2007)";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18/12/2002;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/03, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata nella G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie

D.D.S. n. 21/SRB

finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il DRS n. 337 del 04 giugno 2002, di giudizio favorevole di impatto ambientale, ex D.P.R. 12.04.1996, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, rilasciato alla Ditta Vincenzo Pecorella Oli s.a.s. di Ribera Fabrizio, con sede legale a Palermo in via Sidney Sonnino n 9, relativo all'impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non di C.da Ciancio - Z.I Marsala;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 421 del 20/04/2004, con la quale la ditta Vincenzo Pecorella Oli sas, è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non, previsti negli allegati "B" e "C" del D.Lgs.22/97, nell'impianto sito in c/da Ciancio Z.I. di Marsala (TP);
- VISTO l'Ordinanza Commissariale n. 499 del 26/05/2005 di modifica dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 421 del 20/04/2004;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 886 del 08/09/2005 di integrazione dell'art. 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 421/04;
- VISTA la nota della Ditta Pecorella Oli s.a.s., dell'11/11/2005 avente per oggetto istanza di adeguamento ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005, e gli elaborati successivamente trasmessi dalla ditta, costituiti da :
- relazione tecnica;
 - planimetria con distribuzione dei vari settori;
 - elenco dei codici dei rifiuti RAEE di cui si chiede l'integrazione;
- VISTA l'istanza prot. n. 35 del 24/09/2008, assunta agli atti dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in data 02/10/2008 al n. 37161, con la quale la ditta Vincenzo Pecorella Oli sas ha richiesto il rinnovo dell'Ordinanza Commissariale n. 421 del 20/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni, per l'attività di deposito preliminare D15, messa in riserva R13, raggruppamento preliminare D13 e ricondizionamento preliminare D14 di rifiuti pericolosi e non, presso l'impianto sito nella Z.I. di Marsala (TP) in c/da Ciancio; alla stessa viene allegata copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. completo di fallenza e nulla osta antimafia;
- VISTA la nota dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque del 22/10/2008 prot. n. 40121 con la quale si invitava la Provincia Regionale di Trapani ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia Regionale di Trapani prot. n. 70078/TA del 11/11/2008 dal quale si evince che la Ditta Vincenzo Pecorella Oli sas, svolge l'attività di che trattasi in modalità conforme alla normativa vigente e che pertanto nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione di cui all'Ordinanza Commissariale n. 421/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la polizza fidejussoria n. 02G8084523 della Liguria Assicurazioni, stipulata in data 13/05/2004 presso l'Agenzia AL.CO SERVIZI SNC, con scadenza il 13/05/2010, a copertura delle spese per eventuali danni ambientali, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con Ordinanza Commissariale n. 421/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO di poter procedere al rinnovo, per un periodo di anni 10, della Ordinanza Commissariale n. 421 del 20/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni per l'attività di deposito preliminare D15, messa in riserva R13, raggruppamento preliminare D13 e ricondizionamento preliminare D14, nonché all'adeguamento dell'impianto al D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005 per lo stoccaggio dei RAEE, da effettuarsi presso l'impianto di Marsala (TP) c/da Ciancio, zona industriale;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in materia, in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06.

Per quanto sopra espresso:

DECRETA

ART. 1 Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, è rinnovata l'autorizzazione di cui alla Ordinanza Commissariale n. 421 del 20/04/2004, modificata con Ordinanza n. 499 del 26/05/05 e successivamente integrata con Ordinanza n. 886 del 08/09/2005, rilasciate alla Ditta Vincenzo Pecorella Oli sas con sede legale in via Sidney Sonnino 9 – Palermo e impianto in Marsala c/da Ciancio, per l'esercizio delle attività di deposito preliminare D15, messa in riserva R13, raggruppamento preliminare D13 e ricondizionamento preliminare D14, di rifiuti pericolosi e non.
L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del 20/04/2009 [scadenza: 19/04/2019] e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza, deve essere presentata domanda di rinnovo...

ART. 2 Restano invariate le disposizioni, le prescrizioni, i quantitativi e quant'altro contenuto nella Ordinanza Commissariale n. 421 del 20/04/2004, modificata con Ordinanza n. 499 del 26/05/05 ed integrata con Ordinanza n. 886 del 08/09/05.
La ditta è obbligata al rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 e ss.mm. e ii., per quanto riguarda la gestione dei RAEE.

ART. 3 Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato secondo il seguente schema:

Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor.

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.

La ditta è altresì obbligata al rispetto dei seguenti criteri di gestione dei RAEE:

- La gestione del rifiuto RAEE deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione del rifiuto.
- L'impianto deve essere esercito in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.
- Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- L'impianto deve essere gestito adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico, con particolare riguardo agli elementi contenenti sostanze liquide o gas.
- Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose, durante le fasi di raccolta,

stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

- I settori di stoccaggio delle apparecchiature devono essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la tipologia di raggruppamento, le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con indicazione del rifiuto stoccato.
- Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002.
- Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

ART. 4

I rifiuti RAEE ammessi in impianto per le operazioni R 13 o D15, sono i seguenti:

- 160209*** Trasformatori e condensatori contenenti PCB.
- 160210*** Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diversi da quelle di cui alla voce 160209.
- 160211*** Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
- 160213*** Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212.
- 160214** Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213.
- 160215*** Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
- 160216** Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverso da quelli di cui alla voce 160215.
- 200135*** Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 200123, contenenti componenti pericolosi.
- 200136** Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135.
- 160601*** Batterie al piombo.
- 160802*** Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.
- 160805*** Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
- 160807*** Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose.

ART. 5

per tutte le altre tipologie di rifiuti autorizzate, lo stoccaggio deve essere organizzato secondo le seguenti prescrizioni:

- lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto.
- Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
- La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo.
- Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
- lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in settori coperti o in contenitori chiusi al fine di evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti stessi.


ART. 6

La Società dovrà osservare gli obblighi e le prescrizioni di cui alla Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, in ordine al rinnovo della fidejussione che dovrà essere sottoposta alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Compagnia di Assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata dell'autorizzazioni più un anno. In particolare la ditta dovrà presentare il rinnovo delle fidejussioni citate in premessa entro il 13/05/2009.

D.D.S. n. 41/SRB

- ART. 7 Quando a seguito di controlli l'impianto non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 4 dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006.
Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.
L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, che dovranno essere ottenute ed osservate prima dell'inizio dell'attività.
Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
- ART. 8 La Ditta dovrà tenere presso l'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
La Ditta dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art 193 del D. Lgs. 152/06.
- ART. 9 La Provincia Regionale di Trapani effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.
- ART. 10 Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.
- ART. 11 Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Società, al Comune di Marsala, alla Provincia Regionale di Trapani, all'A.R.P.A. e sarà pubblicato per estratto nella G.U.R.S..

Palermo, 26 MAR 2009



DIRETTORE
(Avv. Giorgio Colajanni)

Giorgio Colajanni